ADM.DGDR0105.REGISTRO UFFICIALE.0010935.04-05-2022-I

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT IX - CAMPANIA
UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CAMPANIA

Prot. 39091/RU Napoli, 02 maggio 2022

PIANO II SEMESTRE 2022
relativo alle segnalazioni pervenute nel secondo semestre 2021
per l'istituzione di nuove rivendite nel secondo semestre 2022

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e, in particolare, l'articolo 24, comma 42, come modificato dall'articolo 1, comma 407, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che demanda ad un regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina delle modalità di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché di rilascio e rinnovo di patentini;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo";

VISTA la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante le norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area Monopoli del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

VISTO l'articolo 4 della Legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018, rubricato *(Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi – Caso EU - Pilot 8002/15/GROW),* con cui sono state apportate modifiche all'articolo 24 comma 42 del decreto - legge 6 Luglio 2011, n. 98 – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, in sede di istituzioni delle rivendite, i seguenti criteri:

I. distanza non inferiore a 200 metri;
II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima".

RILEVATO come il prefato art. 4 della Legge europea n. 37/2019, nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto sia del criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima", che del criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

CONSIDERATO che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare il piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 30.04.2022, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013, come integrato e modificato dal D.M. n. 51/2021;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2021, n. 51, di approvazione del "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo";

TENUTO CONTO che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano da pubblicare entro il 30.04.2022 sono soltanto quelle pervenute nel II semestre 2021, relative a zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio e che rispettino i criteri di cui all'art. 2 commi 2 e 3 del D.M. n. 51/2021, ovvero di distanza ed il rapporto rivendite/abitanti;

CONSIDERATO che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamati, per una più razionale, efficiente, adeguata ed organizzata dislocazione della rete di vendita sul territorio;

RITENUTO necessario contemperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute, rapportando l'offerta all'effettiva domanda di tabacchi, anche in relazione alla dimensione demografica dei Comuni;

ACCERTATO che nessuna delle segnalazioni pervenute nel secondo semestre 2021 risponde ai suddetti requisiti e non sussistono effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita e pertanto si è provveduto all' l'archiviazione delle suddette proposte;

VISTO lo schema di piano semestrale per l'istituzione delle rivendite ordinarie adottato dallo scrivente Ufficio in data 31 marzo 2022, prot. 27811, pubblicato in data 06 aprile 2022;

PRESO ATTO che nei venti giorni liberi successivi alla data di pubblicazione dello schema di piano di cui al paragrafo precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non sono state presentate allo scrivente Ufficio memorie scritte e documenti da parte dei soggetti di cui all'articolo 9 della medesima legge;

DETERMINA

di non avviare alcuna procedura per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie nel secondo semestre 2022, nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Campania, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Pasquale De Lucia
Firmato digitalmente